

Segnalazione al Servizio Novità

91. Obbligazioni.

Cass., sez. II, sent. n. 6784 del 4 maggio 2012

**OBBLIGAZIONI PECUNIARIE – INTERESSI DI MORA – SEQUESTRO
CONSERVATIVO ANTE CAUSAM SUI BENI DEL DEBITORE – DEBENZA DI
DETTI INTERESSI – SUSSISTENZA.**

In tema di obbligazioni pecuniarie, allorché sussista la mora del debitore gli interessi legali *ex art. 1224 cod. civ.* sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto il sequestro conservativo *ante causam* dei beni del debitore medesimo e questo sia stato eseguito, fino a concorrenza della somma indicata nel provvedimento autorizzativo, sul conto corrente dove sono depositate le somme necessarie per l'estinzione dell'obbligazione.

(Pres. Rovelli; Est. Giusti; P.M. Russo conf.)